

STATUTO
dell'Associazione
"ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA – REGGIO EMILIA, con sigla di
individuazione ISTORECO – R.E."

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione denominata: **"ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA – REGGIO EMILIA**, con sigla di individuazione ISTORECO – R.E.", con sede legale nel Comune di Reggio Emilia, operante senza fini di lucro. L'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo ETS o la locuzione Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del Codice Unico del Terzo Settore a seguito della propria iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ISTORECO – è membro dell'Istituto nazionale "Ferruccio Parri". Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, fondato nel 1949 e istituito il 28 gennaio 1951 (con atto del Notaio Marchetti, n. di rep. 8790), che ha natura di Associazione di diritto privato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo delegato n. 419 del 29 ottobre 1999. Si tratta di un sistema federativo paritario degli Istituti e degli Enti associati.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

ISTORECO fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza e sugli ideali di antifascismo, democrazia, libertà e pluralismo culturale espressi nella Costituzione Repubblicana e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

L'Associazione è senza fine di lucro, apartitica, aconfessionale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via prevalente di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e formazione professionale;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nell'ambito dell'attività di promozione culturale, formativa ed educativa connessa alla storia della Resistenza ed ai suoi ideali ispiratori, potranno essere svolte anche attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Al fine di migliorare la fruizione degli archivi storici e delle attività laboratoriali dell'Associazione, inoltre, potranno essere svolti interventi di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, finalizzata all'utilizzo di tali beni per le finalità dell'Associazione e lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, nello svolgimento delle attività sopra indicate, l'Associazione si propone di:

- 1) raccogliere, conservare, valorizzare e mettere a disposizione degli studiosi e dei cittadini il proprio patrimonio documentario, di cui sono parte consistente e qualificante i documenti dell'antifascismo reggiano e della Resistenza;
- 2) raccogliere e conservare le memorie individuali e collettive;
- 3) promuovere e attuare progetti di ricerca su tematiche della storia contemporanea;
- 4) garantire la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca storica, con

- le modalità ritenute, di volta in volta, più idonee (Rivista RS, pubblicazioni, seminari, convegni, mostre, audiovisivi, installazioni museali);
- 5) svolgere attività didattica, di formazione e aggiornamento dei documenti, finalizzate a diffondere nella scuola la conoscenza della Resistenza e della storia contemporanea, attraverso diverse forme di comunicazione e divulgazione (lezioni, laboratori, seminari, convegni);
 - 6) svolgere un ruolo di collaborazione alla progettazione, al coordinamento e alla realizzazione di attività culturali e didattiche con Enti locali, Associazioni, Istituzioni culturali del territorio e non, privati;
 - 7) elaborare e proporre percorsi formativi concernenti la storia contemporanea per un pubblico extra-scolastico;
 - 8) progettare e realizzare percorsi formativi e didattici, in collaborazione con gli Istituti scolastici, finalizzati alla realizzazione del progetto "Viaggio della Memoria", accompagnando gli studenti lungo un percorso di conoscenza critica e di crescita che consenta di leggere gli eventi storici e i luoghi ad essa associati, con intelligenza e consapevolezza;
 - 9) progettare, promuovere e sostenere la valorizzazione di "luoghi di memoria", intesi come luoghi di particolare valenza significativa, sotto l'aspetto storico, dei valori fondanti l'Istituto, e di spazi culturali in collaborazione con Enti e istituzioni del territorio;
 - 10) stipulare convenzioni con altri Enti e Istituti.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse secondarie e strumentali, sono rivolte agli associati ed a terzi e sono svolte in modo continuativo.

Il tutto nei limiti di cui agli art. 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Comitato Esecutivo.

L'Associazione potrà svolgere, sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Dette azioni potranno anche rivestire la natura di attività commerciali, purché mantengano carattere secondario e strumentale alle finalità istituzionali e di interesse generale dell'ente.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
- stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- promuovere o concorrere alla costituzione di altri enti, sempre in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo patrimoniale pari ad Euro 15.000;
- dalle somme conferite a titolo di liberalità espressamente destinate ad incrementare il patrimonio e dalle singole e successive erogazioni;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di società, enti pubblici, enti privati o persone fisiche, sempre che detti beni, elargizioni e contributi, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che l'Assemblea disporrà di destinare ad incrementare il patrimonio.

L'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nel presente statuto.

Art. 5 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente il Bilancio d'Esercizio che deve annualmente essere approvato dall'Assemblea dei soci, entro il mese di maggio dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Il Consiglio Direttivo può deliberare, specificandone le motivazioni, di posticipare l'approvazione del bilancio in data successiva, ma non oltre il 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.

Il Bilancio d'Esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017, può essere redatto pertanto nella forma del rendiconto finanziario qualora ne ricorrano i presupposti.

Il Bilancio d'Esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta, potrà prenderne visione.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie di cui all'art.6 del D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 6 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto.

Pur esistendo varie categorie di associati, si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci.

Possono essere associati ad ISTORECO, in qualità di soci ordinari, coloro che hanno partecipato alla Resistenza, i cittadini e le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividano valori, ideali e finalità dell'Associazione.

Possono essere altresì associati, in qualità di soci gli Enti Locali di cui all'art. 2 del d.lgs. 267 del 2000, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni

oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, fino ad un massimo di un terzo del numero totale dei soci.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, al Collegio dei Garanti, ove nominato, o in mancanza alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata

La qualità di Socio si perde:

- 1) per decesso;
- 2) per recesso;
- 3) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- 4) per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, al Collegio dei Garanti, ove nominato, o in sua assenza alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla delibera relativa al ricorso il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'Associazione si propone.

I Soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- c) prendere visione dei libri sociali tenuti dall'Associazione, a cura dei rispettivi organi e obbligatori per legge, e di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, secondo le modalità previste dall'articolo 22 dello statuto.

I Soci sono obbligati a:

- 1) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- 2) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- 3) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- 4) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea generale degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Garanti (se nominato);
- 5) l'Organo di controllo (se nominato);
- 6) il Collegio dei Revisori legali dei Conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione per la carica ricoperta, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

Art. 10 – Assemblea generale degli Associati

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da un membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno trenta minuti dall'orario di convocazione.

Le Assemblee dei Soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti ed indicando fra essi il Presidente ed il Vicepresidente;
- 2) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 3) approva il bilancio;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- 5) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 6) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- 7) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- 8) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione ed il direttore non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a ventuno eletti dall'Assemblea dei Soci. Fra essi, un numero di consiglieri di massimo due, se complessivamente meno di 15, tre negli altri casi, sono nominati su proposta dei Soci Enti Locali come di seguito indicato. Possono essere consiglieri solo le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

In sede di Assemblea generale degli Associati convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea stessa delibera prioritariamente il numero complessivo dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere.

A seguito di tale indicazione, i Soci Enti Locali esprimono le candidature a membri del Consiglio Direttivo e procedono alla relativa votazione. I soggetti così indicati, in ordine di numero di voti ottenuti, sono sottoposti a votazione di ratifica da parte dell'Assemblea generale degli Associati. In caso di mancata ratifica, si sottopone al voto il primo dei non indicati sino a raggiungimento del numero previsto.

A seguito di tale ratifica, l'Assemblea generale degli Associati procede all'elezione dei rimanenti membri del Consiglio Direttivo. I candidati a tale seconda votazione devono essere appartenenti alle rimanenti categorie di soci e non possono essere persone che ricoprono cariche pubbliche di natura elettiva.

Si procede successivamente all'elezione del Presidente e del Vicepresidente fra i consiglieri così eletti.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto in base a quanto indicato nel precedente articolo 11. Il Presidente e il Vicepresidente fanno parte del Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri a meno che non sia cessati dall'incarico il Presidente, il Vicepresidente o la metà dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente o del Vicepresidente deve essere convocata tempestivamente una Assemblea generale degli Associati che provveda alla loro sostituzione. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) elegge tra i propri componenti il Tesoriere;
- 2) nomina il Direttore dell'Istituto di cui determina compiti, funzioni e compenso;
- 3) nomina il Direttore Responsabile del Comitato di Redazione della Rivista dell'Istituto;
- 4) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 5) predispone bilancio o rendiconto consuntivo;
- 6) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- 7) gestisce il Patrimonio sociale;
- 8) conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe al Comitato esecutivo o a singoli consiglieri;
- 9) stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
- 10) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- 11) assume e licenzia dipendenti su proposta del Direttore, ne fissa le mansioni e determina il compenso degli stessi;
- 12) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli

associati;

13) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

14) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione.

Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura della segreteria dell'istituto e sottoscritti dal Presidente o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza generale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso eletto dall'Assemblea dei Soci. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente pro tempore.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente rimane in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi.

Art. 14 - Tesoriere

Il Tesoriere risponde istituzionalmente ed è supervisore, ad ogni e qualsiasi effetto, della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione, secondo le direttive dell'Assemblea degli associati e le decisioni del Consiglio Direttivo.

Annualmente relaziona sul progetto di bilancio consuntivo e preventivo, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Segnala al Consiglio Direttivo ogni informazione e avvertenza sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Il Tesoriere può avvalersi della consulenza e collaborazione di personale interno attraverso apposita delega sotto la sua supervisione e controllo.

Art. 15 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- 1) Presidente;
- 2) Vicepresidente;
- 3) Tesoriere.

Il Direttore dell'Istituto è invitato permanente.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione ordinaria dell'Istituto e cura gli atti per i quali è delegato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo predisponde le linee programmatiche dell'Istituto e le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo, nell'adunanza

immediatamente successiva, ratifica agli stessi dei provvedimenti adottati.

Art. 17 - Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è Organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna e viene eletto dall'Assemblea degli associati. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Esso ha il compito di:

- 1) interpretare le norme statutarie e regolamentari, e fornire pareri agli Organi Dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- 2) emettere pareri in conformità su atti, documenti e deliberazioni degli Organi Dirigenti
- 3) deliberare sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad esso da parte del socio escluso;
- 4) deliberare sulla riezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad esso da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- 5) dirimere le controversie insorte tra gli associati; tra questi e gli Organi Dirigenti e fra gli Organi Dirigenti stessi.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro quindici giorni dalla richiesta e comunque, contemporaneamente all'inizio dell'Istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello in Assemblea degli associati.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi ed elegge al suo interno un Presidente; i componenti sono eletti tra gli associati che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza.

I componenti del Collegio dei Garanti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio dei Garanti si attiva producendo una relazione annuale al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Garanti può deliberatamente consultare, presso la sede dell'Istituto, i Bilanci e i Verbali di seduta degli Organi Dirigenti.

Art. 18 – Organo di controllo

È nominato dall'assemblea nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017 un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, che:

- 1) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) esercita inoltre il controllo contabile, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro e non sia appositamente nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- 4) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 5) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 19 - Collegio dei Revisori legali dei Conti

Il Collegio dei Revisori legali dei conti, se nominato, come previsto dal decreto legislativo 117/2017, ha funzioni di controllo contabile, è composto da uno a tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori legali dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria

relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 20 - Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può incaricare un Comitato Scientifico, composto da almeno cinque membri scelti tra esperti, anche non associati, particolarmente qualificati nei vari ambiti storico-culturali attinenti all'attività di ISTORECO.

Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Comitato Scientifico ha le seguenti funzioni:

- 1) proporre e programmare progetti di ricerca;
- 2) proporre iniziative di carattere culturale;
- 3) collaborare alla Rivista "RS";
- 4) collaborare con i Comitati Scientifici degli altri Istituti in un'ottica di rete.

Le proposte e le iniziative del Comitato Scientifico sono sottoposte al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno un coordinatore. Il Direttore dell'Istituto è invitato permanente.

Art. 21 - Volontari

I volontari, anche non soci, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 22 – Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, e di ottenerne estratti, a proprie spese, presentando domanda scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo assicura che l'esame dei documenti sia svolto nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei dati personali eventualmente trattati nei libri sociali e che siano presenti un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Garanti o dell'Organo di Controllo, se nominati.

Art. 23 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.